



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**

**-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-**

*procedura per la composizione della crisi da Sovraindebitamento –accordo di composizione della crisi*

**R.G. n.2/2022**

\*\*\*\*\*

Il Giudice, in persona della dott. Stefano Cantone,

-rilevato che, con ricorso depositato il 29.04.2022, [REDACTED]

[REDACTED] hanno chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 10 della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa dell'accordo di composizione della crisi redatto dall' "Organismo di composizione della crisi" nella persona del dott. Spanò Antonino;

- ritenuto che la proposta di accordo soddisfa dunque i requisiti di cui all'art. 7, 8 e 9 della l. 3/2012;

- considerato che il sopra citato articolo dispone che il giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza per l'omologa del piano "*se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9*" della medesima legge;

- rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'**art. 7** della l. 3/2012 che il "Gestore della Crisi" ha attestato che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, che non sono soggetti a procedure concorsuali di cui alla l.f.;

- osservato, quanto all'**art. 8 l. 3/2012**, che il piano di cui si chiede l'omologazione non prevede apporto di finanza esterna in garanzia.

preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso prevede, in ossequio all'**art. 9**, comma 2, della succitata legge:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta;

#### **P.Q.M.**

**Fissa** l'udienza alla data **del 20 settembre 2022 ore 09.00** per la comparizione dei ricorrenti e dei creditori, disponendo che la proposta di accordo ed il presente decreto siano comunicati - a cura dell'Organismo di composizione della crisi - almeno 30 giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, l. 3/2012 a tutti i creditori della proposta e pubblicizzati sul sito del Tribunale; con l'avviso ai creditori che potranno farlo pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o

per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1 e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

**Dispone** che sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo quanto prevede la legge per i titolari di diritti impignorabili;

**Avvisa** che a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto e che ai sensi del comma quarto dell'art. 10 l. 3/2012 le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria,, il 30.05.2022

Il Giudice

dr. Stefano Cantone